



Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 52, 53 e 54;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 4 e 14;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, recante "disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato", ed in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, a norma del quale le predette fondazioni operano secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio, nonché l'articolo 21 che detta disposizioni in ordine all'amministrazione straordinaria delle fondazioni medesime;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2010, n.64, come convertito in legge 29 giugno 2010, n.100;

VISTO il decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, come convertito in legge 7 ottobre 2013, n. 112, ed in particolare l'art. 11;

VISTO lo statuto della Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli;

CONSIDERATO che il citato art. 11, comma 1, della legge 7 ottobre 2013, n. 112, stabilisce, tra l'altro, che le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, che siano state in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione presentano entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, al commissario straordinario di cui al successivo comma 3, un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari;

CONSIDERATO che la Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli è stata soggetta a regime di amministrazione straordinaria di cui all'art. 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e ricade pertanto nell'ambito applicativo della disposizione sopra citata della legge n. 112/2013;

CONSIDERATO che la Fondazione Teatro San Carlo in Napoli, con nota prot. 13158 del 15 ottobre 2013, sulla premessa "che la scrivente Fondazione è stata in regime di amministrazione straordinaria dal 2007 al 2011 e non ha ancora terminato la ricapitalizzazione", ha chiesto all'Ufficio legislativo del Ministero un parere "circa la sussistenza di un obbligo ovvero di una mera facoltà di accedere al fondo istituito con il Decreto Legge di cui all'oggetto" e che con nota del 21 novembre 2013 a firma del Capo dell'Ufficio legislativo di questo Ministero, in risposta alla richiesta di parere, veniva rappresentata l'assenza di dubbi interpretativi circa la doverosità dell'adesione al piano da parte delle fondazioni che versassero, come il Teatro di San Carlo, nelle condizioni stabilite dal citato comma 1 dell'articolo 11 del decreto legge n. 91 del 2013;

CONSIDERATO che nel termine dei novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, pubblicata sulla gazzetta ufficiale dell'8 ottobre 2013, non è pervenuto da parte della Fondazione il prescritto piano di risanamento;



Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

CONSIDERATO che con nota del 10 gennaio 2014 indirizzata ai Ministeri competenti, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti ha confermato che nella seduta del 9 gennaio 2014 il Consiglio di Amministrazione non ha deliberato l'adesione al piano di risanamento, stante la posizione contraria espressa dal Presidente e l'inopportunità, ritenuta da parte dei consiglieri Caldoro, Cesaro, Maddaloni e Villari pur favorevoli all'adozione del piano, di deliberare a maggioranza con il voto contrario del Presidente; ha fatto presente che tale inadempimento comporta violazione della legge: ha sottolineato che le successive dimissioni dei citati consiglieri comportano l'impossibilità di procedere all'approvazione dello stesso bilancio preventivo per il 2014, che avrebbe dovuto comunque essere approvato nel 2013;

CONSIDERATO che sono state presentate da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione on.le Stefano Caldoro, on. le Luigi Cesaro, prof. Andrea Patroni Griffi, dr. Maurizio Maddaloni, sen. Riccardo Villari, le dimissioni dall'incarico;

RAVVISATA nella mancata adozione e presentazione del piano di risanamento di cui all' art. 11 della legge n. 112/2013 citata una grave violazione di legge;

RITENUTO che la mancata adozione del bilancio di previsione per l'anno 2014 ad esercizio già avviato, oltre a costituire grave violazione della disposizione legislativa di cui all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 367 del 1996, in forza della quale le fondazioni operano secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio, preclude l'erogazione a favore della Fondazione della prima rata del contributo per il 2014, secondo quanto disposto dall' art. 5, comma 4, del D.M. 29 ottobre 2007, esponendo il Teatro nell'immediato a ulteriori problemi di liquidità;

VISTA la nota del 13 gennaio 2014, prot. n. 405/S.22.04.47, con la quale la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo ha avviato nei confronti della Fondazione il procedimento di cui all' art. 21 del D.lgs. n. 367/96, come conseguenza delle circostanze sopra descritte, assegnando un termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione, ai fini delle eventuali controdeduzioni;

VISTA la nota prot. n. 13461 del 20 gennaio 2014 a firma del Presidente della Fondazione recante controdeduzioni in merito all'avvio del procedimento, a mezzo delle quali viene prospettata la perdurante operatività del consiglio di amministrazione a termini della legge n. 444 del 15 luglio 1994 in tema di disciplina della proroga degli organi amministrativi, e contestata la applicazione dell' art. 11 della legge 7 ottobre 2013, n. 112, alla Fondazione in quanto già asseritamente trascorsi in regime c.d. *ordinario* i due periodi 2012 e 2013;

CONSIDERATO che la *prorogatio* è limitata ai soli atti di ordinaria amministrazione e non consente pertanto l'approvazione del bilancio preventivo, che costituisce un atto non di ordinaria amministrazione, in quanto deliberazione strategica e fondamentale per la vita dell'ente, la cui indifferibilità e urgenza, lungi dall'essere connaturata al tipo di atto in sé, è stata determinata proprio dalla mancata approvazione del piano di risanamento e dalle conseguenti dimissioni di cinque componenti del consiglio di amministrazione;

CONSIDERATO, inoltre, non appropriato il richiamo analogico, operato nelle controdeduzioni della Fondazione, alla previsione dell'art. 2385 c.c., in materia di società per azioni, sia perché tale disposizione non è applicabile agli enti non lucrativi disciplinati dal Libro I del medesimo



Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

codice, sia perché la soluzione pubblicistica della *prorogatio*, prevista dallo statuto della Fondazione, è alternativa alla soluzione civilistica, ipotizzata dalla Fondazione.

CONSIDERATO che neppure risulta idoneo a superare le rilevate criticità il tentativo di ricostituire la compagine dell'organo di amministrazione mediante richiesta del Presidente agli Enti fondatori di nominare prontamente i nuovi consiglieri in sostituzione dei dimissionari, atteso che le dimissioni sono state presentate da questi ultimi non già *uti singuli*, ma nell'espressione della volontà – oltre che propria – degli Enti di appartenenza, e risultano motivate in relazione a un fatto - la mancata presentazione del piano di risanamento, in violazione di legge - che assume un'incidenza negativa sull'attività della Fondazione, che non appare evitabile o risolvibile mediante la mera sostituzione delle persone fisiche dei componenti designati dagli Enti fondatori, sicché non appare possibile che il medesimo consiglio di amministrazione (in regime di *prorogatio* o perché reintegrato con nuovi designati dagli Enti fondatori) possa approvare un bilancio preventivo che reca in sé le stesse criticità che hanno costituito la ragione delle intervenute dimissioni;

RILEVATO che l'organo ha comunque, già alla data del presente decreto, oggettivamente disatteso sia il termine di presentazione del piano, sia il termine di adozione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e non risulta avere avviato la discussione sull'adeguamento dello statuto prescritto dall' art. 11 citato, comma 15;

CONSIDERATO che la rilevata impossibilità di funzionamento dell'organo di gestione risulta ulteriormente confermata e avvalorata dal mancato raggiungimento del numero legale nella riunione del consiglio di amministrazione convocata dal Presidente della Fondazione per il 22 gennaio 2014, andata deserta;

CONSIDERATI inoltre non condivisibili gli argomenti addotti dalla Fondazione in sede di controdeduzioni circa la pretesa non applicabilità nella fattispecie della disposizione dell'art. 11, comma 1, del decreto legge n. 91 del 2013 *“in quanto la gestione commissariale si è conclusa al 17/12/2011 e “gli ultimi due esercizi trascorsi” (2012 e 2013) sono stati gestiti in regime ordinario, ovvero se si volesse far riferimento ai bilanci consuntivi approvati, quelli del 2011 e 2012 sono stati approvati in regime ordinario”*;

CHE, infatti, la norma del decreto legge, lì dove impone la presentazione del piano di risanamento alle fondazioni lirico-sinfoniche *“...che siano state in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione”* richiede non già che il regime di amministrazione straordinaria si sia verificato continuativamente e per intero in entrambi gli ultimi due esercizi di riferimento, ma soltanto che l'ente sia stato in regime di amministrazione straordinaria, anche per un periodo limitato, *“nel corso degli ultimi due esercizi”*, che devono identificarsi, come prospettato nella stessa nota di replica della Fondazione, negli anni 2011 e 2012, ossia negli anni di riferimento degli ultimi due esercizi di bilancio rispetto alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 91 del 2013;

RITENUTO, pertanto, che in una fattispecie come quella della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli, che è stata in regime di amministrazione straordinaria dal 2007 fino al 17 dicembre 2011, sussistano i presupposti applicativi del citato art. 11, comma 1, del decreto legge n. 91 del 2013, ai fini della doverosa presentazione del piano di risanamento ivi previsto;



Il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

RILEVATI, per tutte le suesposte ragioni, persistenti elementi oggettivi di impossibilità di funzionamento dell'organo deliberativo della Fondazione, tali da prefigurare sia il blocco dell'attività istituzionale dell'ente, sia l'impossibilità di programmare e attuare la stagione operistica e la realizzazione degli obiettivi produttivi connessi al conseguimento dei contributi statali a valere sul FUS, sia il mancato rispetto degli adempimenti di cui all' art. 11 citato, comma 1 e seguenti, e di cui al comma 15, in tema di adeguamento dello statuto entro il 30 giugno 2014;

RITENUTO che emergono in tutta evidenza dai fatti tutti sopra esposti elementi di grave violazione di disposizioni di legge e amministrative, tali da configurare la sussistenza dei presupposti contemplati dall'art. 21, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

RITENUTO pertanto doversi procedere, alla luce delle esposte circostanze, allo scioglimento del consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli ed alla contestuale nomina di un organo di amministrazione straordinaria, al fine di ricondurre la gestione della Fondazione medesima nell'ambito dei principi e delle norme che ne regolano l'attività;

D E C R E T A

Art. 1

1. Il consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli è sciolto a decorrere dalla data del presente decreto.
2. Il dr Michele Lignola è nominato dalla data del presente decreto, per un periodo di due mesi rinnovabile a termini di legge, e comunque non oltre la ricostituzione del consiglio di amministrazione della Fondazione, commissario straordinario della Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli con i poteri dell'organo disciolto ed in particolare con il compito di ottemperare agli obblighi di legge in tema di presentazione del piano di risanamento e di adeguamento dello statuto secondo le prescrizioni di cui all'art.11 della legge 7 ottobre 2014, n.112, nonché di adozione del bilancio previsionale e della programmazione per il 2014.
3. L'incarico sarà svolto dal commissario straordinario a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese connesse all'incarico stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma. 13 GEN. 2014


IL MINISTRO